

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati

COM(84) 757 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 gennaio 1985)

(85/C 58/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 75/439/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano garantite la raccolta e l'eliminazione innocua degli oli usati e affinché, per quanto possibile, detta eliminazione avvenga mediante riutilizzazione (rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione);

considerando che la rigenerazione costituisce la valorizzazione più razionale degli oli usati, tenuto conto del risparmio energetico che essa consente di realizzare;

considerando che in seguito all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi si è potuta constatare una crescente tendenza alla combustione degli oli usati per scopi di riscaldamento e in particolare in piccoli impianti;

considerando che la combustione degli oli usati dà luogo alla produzione di effluenti gassosi contenenti sostanze nocive, gassose o polverulenti, che in alcuni casi presentano un carattere fortemente tossico e che potrebbero inquinare sensibilmente l'ambiente; che è pertanto necessario limitare nelle Comunità i rischi di inquinamento dell'ambiente dovuto dalla combustione di questi oli, mediante una regolamentazione generale ed uniforme relativa alle condizioni alle quali deve essere sottoposta tale combustione;

considerando che attualmente ingenti quantitativi di oli usati vengono eliminati in forma incontrollata e che occorre pertanto migliorare l'efficacia della raccolta degli oli usati e rafforzare i controlli nel settore;

considerando che è opportuno vietare la combustione di oli usati in impianti che hanno una potenza termica inferiore a 1 MW, che non si prestano, per ragioni tecniche ed economiche, all'applicazione dei dispositivi più efficaci per la riduzione delle emissioni gassose, la cui gestione non è assicurata da personale qualificato e pressoché quali i controlli comporterebbero uno sforzo, sul piano tecnico ed amministrativo, sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dall'utilizzazione di questo tipo di combustibile;

considerando che, tenuto conto dei particolari problemi che solleva la gestione degli oli usati sintetici, segnatamente sotto il profilo della rigenerazione e della combustione, è opportuno che questa categoria di oli venga esclusa dal campo di applicazione della direttiva 75/439/CEE e disporre, quindi che l'eliminazione di essi avvenga, a seconda dei casi, in conformità delle disposizioni della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti ⁽²⁾ ovvero conformemente alle disposizioni della direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente l'eliminazione dei policlorobifenili e policlorotriifenili ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/439/CEE è così modificata:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

1. *olio usato*: qualsiasi prodotto usato semiliquido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale, compresi i prodotti usati costituiti da oli lubrificanti per veicoli a motore, composti di miscugli di oli minerali e sintetici, i residui oleosi di cisterne, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni;
 2. *rigenerazione*: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli.
2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per quanto possibile, l'eliminazione degli oli usati avvenga mediante rigenerazione».
 3. All'articolo 4 è aggiunto il punto seguente:

«4. La combustione di oli usati presso impianti che abbiano una potenza termica inferiore a 1 MW».
 4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

 1. Gli Stati membri avviano programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento intesi a garantire la raccolta più completa degli oli usati.
 2. Qualora gli obiettivi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall'amministrazione competente».
 5. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

 1. In osservanza delle misure previste dall'articolo 4, le imprese che raccolgono e/o eliminano gli oli usati debbono ottenere un'autorizzazione. Quest'ultima è concessa dall'amministrazione competente, previo esame degli impianti, ove necessario; essa impone le condizioni richieste dai progressi della tecnica.
 2. Salve restando le condizioni previste dalla disposizioni nazionali e comunitarie con riferimento ad un obiettivo diverso da quello considerato dalla presente direttiva, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa alle imprese che effettuano la combustione degli oli usati, isolatamente o in miscela con altri combustibili, soltanto qualora l'autorità competente si sia accertata che:
 - a) la combustione degli oli usati non sia incompatibile con l'obiettivo di cui all'articolo 3;
 - b) la combustione degli oli usati nell'impianto non abbia effetti pericolosi per la salute della popolazione o effetti nocivi rilevanti per l'uomo o l'ambiente dovuti all'inquinamento;
 - c) vengano prese tutte le misure preventive corrispondenti ai progressi della tecnica per evitare gli effetti pericolosi o nocivi di cui al punto b) per l'uomo e l'ambiente dovuti all'inquinamento, e in particolare per ridurre l'emissione delle sostanze indicate in allegato. Tali misure possono riguardare sia il controllo delle emissioni, sia quello del combustibile;
 - d) i residui di combustione provenienti da detti impianti vengano eliminati senza danno per l'ambiente, conformemente alle disposizioni della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ⁽¹⁾;
 - e) dall'esame delle modalità di impiego degli oli usati — in particolare per quanto riguarda il controllo della concentrazione di inquinanti in detti oli o nei miscugli oli — combustibili liquidi sottoposti a combustione — e dall'esame delle caratteristiche tecniche dell'impianto risulti che non vengono superati i valori limite di emissione indicati in allegato;
 - f) le emissioni provenienti dagli impianti nei quali si effettua la combustione di oli usati e/o la composizione di questi ultimi vengano accertate secondo procedure e mediante metodi e apparecchi di misurazione approvati dalle autorità competenti, soprattutto al fine di controllare l'adempimento degli obblighi di cui al punto e);
 - g) gli impianti nei quali si effettua la combustione degli oli usati siano dotati di un dispositivo per il recupero del calore.
- (¹) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43».
6. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 7*

 1. Chiunque detenga oli usati, se non è in grado di rispettare le misure adottate ai sensi dell'articolo 4, deve tenerli a disposizione di una o più imprese di cui all'articolo 5.
 2. Possono essere ammesse deroghe ai divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, dalle autorità competenti degli Stati membri, a condizione che:

- la combustione degli oli usati sia effettuata mediante un impianto di combustione speciale, le cui caratteristiche tecniche siano state approvate dalle autorità responsabili;
- siano utilizzati esclusivamente oli usati omogenei per motori;
- la combustione abbia luogo presso lo stabilimento — commerciale o industriale — in cui vengono effettuati lo scarico e l'immagazzinamento degli oli usati;
- siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2.

I criteri adottati per il rilascio delle autorizzazioni sono comunicati alla Commissione.»

7. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. I detentori di determinate quantità di oli usati contenenti impurità che superino determinate percentuali debbono manipolarli e immagazzinarli separatamente.

2. Le disposizioni della direttiva 78/319/CEE, e della direttiva 76/403/CEE del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili ⁽¹⁾ si applicano agli oli usati che contengano, in misura superiore a determinate concentrazioni, rispettivamente sostanze tossiche e nocive ai sensi della direttiva 78/319/CEE, e policlorobifenili e/o policlorotrifenili.

3. La Commissione stabilisce le misure dirette a fissare le quantità, le percentuali e le concentrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 seguendo la procedura descritta dall'articolo 19 della direttiva 78/319/CEE e prevede la consultazione del comitato di cui all'articolo 18 della stessa direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41».

8. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Ogni impresa di cui all'articolo 9 deve comunicare alle autorità competenti, ove queste lo richiedano, qualsiasi informazione in ordine alla raccolta e/o all'eliminazione o al deposito di oli usati oppure dei loro residui».

9. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Le imprese di cui all'articolo 6 sono sottoposte a controlli periodici ad opera dall'amministrazione competente, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione.

2. Le autorità competenti seguono l'evoluzione dello stato della tecnica e/o dell'ambiente al fine di sottoporre a revisione, se del caso, l'autorizzazione concessa ad un'impresa in conformità della presente direttiva».

10. All'articolo 17 è aggiunto il comma seguente:

«Tali misure comportano sanzioni, in particolare nei confronti di quanti scaricano intenzionalmente oli usati nell'ambiente o procedono alla combustione non autorizzata di detti oli».

11. È aggiunto l'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi e le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

VALORI LIMITE DI EMISSIONE (*)

per talune sostanze emesse all'atto della combustione di oli usati

(Riferiti ad un tenore del 3 % di ossigeno in volume negli scarichi gassosi)

Inquinante	Valori limite
Polveri (totale)	50 mg/Nm ³
Cd	0,2 mg/Nm ³
Ni	1 mg/Nm ³
Pb + Cr + Cu + V	5 mg/Nm ³
SO ₂	500 mg/Nm ³
Cl — (†)	100 mg/Nm ³
F — (‡)	5 mg/Nm ³

(*) I valori limite si riferiscono alla concentrazione delle varie sostanze, nel gas di combustione proveniente da un impianto in cui viene effettuata la combustione di oli usati (soli o mescolati con altri combustibili), in mg/m³ di gas residuali riferiti a condizioni standardizzate di temperatura e di pressione (273K, 1 013 mbar), previa detrazione del tenore in vapore acqueo.

(†) Composti inorganici gassosi del cloro, considerati come acido cloridrico.

(‡) Composti inorganici gassosi del fluoro, considerati come acido fluoridrico.